

FATTIBILITA' ECONOMICA DEL CONCORDATO: NON DECIDE IL GIUDICE

di GIOVANNI B. NARDECCHIA

Nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, il sindacato del giudice è limitato alla verifica della sussistenza o meno di un'assoluta e manifesta non attitudine del piano di concordato a raggiungere gli obiettivi prefissati.

E' questo il principio affermato dalla sentenza della cassazione n. 24970 del 6 novembre 2013 che è tornata ad affrontare il tema del potere di valutazione del tribunale sulla fattibilità del concordato.

Profilo interpretativo che investe una delle problematiche più significative e delicate dell'intera disciplina del concordato preventivo e che rappresenta un banco di prova del sempre difficile rapporto tra autonomia negoziale e potere conformativo del tribunale.

La pronuncia offre numerosi spunti d'interesse in quanto essa, pur inserendosi nel solco della nota pronuncia delle sezioni unite sul punto (la n. 1521/2013), ne chiarisce alcuni importanti profili applicativi.

La suprema corte sottolinea che la fattibilità, intesa come prognosi di concreta realizzabilità del piano concordatario, è presupposto di ammissibilità del concordato, oggetto di un controllo diretto del giudice che non si esercita quindi, esclusivamente sulla completezza e congruità logica dell'attestazione del professionista ex art 161 comma terzo legge fallimentare.

Viene poi ribadita la distinzione tra fattibilità giuridica, intesa come non incompatibilità del piano con norme inderogabili e fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del piano medesimo.

La prima sottoposta al pieno sindacato del tribunale, la seconda (quella economica) riservata alla valutazione dei creditori, tranne che nell'ipotesi in cui il piano appaia manifestamente inadatto a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia la causa concreta del concordato.

Causa concreta del concordato che andrà individuata, caso per caso, con riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente, fermo restando che ogni proposta dovrà comunque soddisfare la causa astratta comune a tutti i tipi di concordato, individuata in una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole.

La decisione, riferita, come detto all'ambito dei poteri del giudice nel giudizio di omologa, riafferma così implicitamente l'utilizzabilità di un medesimo parametro valutativo nelle differenti fasi del procedimento in quanto "la specifica determinazione dei poteri del giudice va effettuata in considerazione del ruolo a lui attribuito in funzione dell'effettivo perseguimento della causa del procedimento, ruolo che rimane identico nei diversi momenti ora considerati" (Cass. s.u. 1523/2013).

Lo spunto più interessante della decisione attiene all'applicazione di tali enunciazioni di principio al caso concreto sottoposto all'attenzione della corte.

Il dubbio di fattibilità era sorto a seguito di alcuni rilievi mossi dal commissario giudiziale nelle relazioni depositate nel corso della procedura.

Osservazioni attinenti alla mancanza di un obbligo delle banche di apportare nuova finanza dopo l'omologazione, di garanzie per le previste dismissioni di due immobili e, più in generale, al cattivo andamento economico dell'attività della società (si trattava evidentemente di un concordato in continuità aziendale) che non avrebbe consentito di soddisfare il fabbisogno concordatario.

La corte sottolinea correttamente come tali rilievi non rientrino nel sindacato del tribunale sulla fattibilità del piano dato che la mancanza di garanzie per l'erogazione di nuova finanza o per l'acquisto di immobili da liquidare al prezzo sperato non può comunque escludere il verificarsi di tali circostanze, così come ogni valutazione sull'andamento economico della società implica una prognosi sulla realizzabilità economica del piano.

In sostanza le censure del commissario non erano sindacabili dal tribunale perché le criticità rilevate non determinavano una manifesta irrealizzabilità del piano.

Da ultimo va sottolineato che la sentenza nell'individuare la questione oggetto del giudizio parla di "sindacato officioso del giudice" di "rilevabilità d'ufficio del difetto di fattibilità", rimanendo quindi tuttora incerto il potere del tribunale di valutare la fattibilità economica del piano in sede di omologa in caso di opposizione di uno o più creditori.